



Agli studenti e alle famiglie

Deroghe all'obbligo di frequenza e validità dell'anno scolastico

Il DPR 122/2009, artt. 2 e 14, disciplina la validità dell'anno scolastico prevedendo un monte ore annuo di assenze non superiore al 25% dell'orario annuale personalizzato.

Ai sensi della normativa sopra citata il Consiglio di Classe, prima di ammettere a scrutinio uno studente e quindi procedere alla valutazione del suo percorso scolastico, deve verificare l'effettiva frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Pertanto comunico alle famiglie dei nostri studenti il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., distinto per classi.

Classi	Monte ore annuale	Monte ore di assenza
Primo biennio Liceo Ordinamento	$27 \times 33 = 891 \times 25 : 100 = 222,75$	223
Secondo biennio e quinto anno Liceo Ordinamento	$31 \times 33 = 1023 \times 25 : 100 = 255,75$	256
Quadriennio Liceo Internazionale	$36 \times 33 = 1188 \times 25 : 100 = 297$	297

In base all'art. 14, c. 7, del DPR 122/09, il Collegio dei docenti, ha deliberato deroghe applicabili al mancato rispetto del monte ore annuale di frequenza obbligatoria.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e non hanno optato per attività alternative o di studio assistito, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.

Per gli alunni disabili si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato.

Secondo la delibera del Collegio docenti, le deroghe a quanto sopra possono riguardare esclusivamente:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza certificate dal medico curante;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- (adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- alunni CNI provenienti da paesi stranieri e inseriti ad anno scolastico già avviato.



Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale (Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7) .

In ogni caso l'Istituto controlla periodicamente il monte-ore di assenza dello studente e lo comunica alle famiglie, per gli opportuni adempimenti. In ogni momento la famiglia può verificare i giorni di assenza del proprio figlio, mediante l'utilizzo del registro elettronico

Il dirigente scolastico
Anna Ruggiero

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993